



## Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici

### STATUTO

#### Articolo 1 Istituzione

E' istituito, nell'ambito del Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, il *Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici*.

#### Articolo 2 Sede

Il Centro di Ricerca e Didattica in Studi Biomedici ha sede presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

#### Articolo 3 Finalità

Le finalità didattiche e scientifiche del Centro sono:

- promuovere, realizzare e coordinare ricerche e attività didattiche nel settore degli Studi Biomedici, anche attraverso il confronto con altre università italiane e straniere, avvalendosi dell'eventuale istituzione di borse di studio autofinanziate;
- favorire lo scambio di informazioni tra i Dipartimenti e i Centri di Ricerca dell'Università di San Marino nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con Centri di Ricerca di enti pubblici, enti morali, istituzioni culturali, consorzi e imprese che operano nel settore, sia in ambito nazionale che internazionale;
- promuovere e potenziare, mediante l'integrazione interdisciplinare, le possibilità di ricerca di competenza dei Dipartimenti;
- stimolare iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;
- incentivare accordi di collaborazione internazionale con gruppi stranieri, pubblici o privati, che si occupano di ricerche in ambito biomedico;
- incentivare programmi di formazione di livello specialistico nella didattica post-laurea in settori



di nicchia e con finalità di eccellenza;

- trasferire, laddove indicato e possibile, le conoscenze acquisite in ambito accademico alla popolazione, favorendo un contatto sempre più diretto tra l'istituzione didattica ed i cittadini.
- reperire fondi per l'autofinanziamento delle attività didattiche e di ricerca gestite dal Centro.

#### **Articolo 4 Organi del Centro**

Sono Organi del Centro:

- Il Direttore
- Il Consiglio del Centro

#### **Articolo 5 Direttore**

Il Direttore ha la rappresentanza esterna del Centro, sovrintende al funzionamento generale ed esercita tutte le attribuzioni che interessano il Centro stesso.

##### **Il Direttore:**

- convoca e presiede il Consiglio del Centro;
- rappresenta il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell'Università di San Marino e con le istituzioni esterne;
- riceve le proposte scientifico-didattiche da attivare nell'ambito del Centro e le sottopone al Consiglio per la valutazione;
- propone le nomine dei membri aggiuntivi del Consiglio del Centro e le sottopone al Consiglio per la valutazione e designazione.

Il Direttore, in prima nomina, è designato dal Magnifico Rettore e nominato con Decreto Rettorale; successivamente, viene proposto dai membri del Consiglio del Centro e ratificato dal Magnifico Rettore, con apposito Decreto Rettorale.

Il Direttore nomina un **Vice-Direttore** che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento e un **Segretario del Centro**, con funzione di



coordinamento della didattica e degli accordi scientifici. Il Vice-Direttore e il Segretario del Centro sono scelti tra i componenti del Consiglio del Centro.

Il Direttore, il Vice-Direttore e il Segretario del Centro restano in carica tre anni e possono essere tacitamente rinnovabili.

### **Articolo 6** **Consiglio del Centro**

**Il Consiglio del Centro** è costituito dal Direttore del Centro, che lo presiede; dal Vice-Direttore del Centro, dal Segretario del Centro, con funzione di coordinamento della didattica e degli accordi scientifici; dai Direttori dei Corsi e dei Progetti attivi del settore biomedico dell'Università di San Marino o loro delegati e da eventuali membri aggiuntivi scelti tra i docenti universitari, ricercatori e cultori della materia competenti nel campo degli studi biomedici, proposti dal Direttore ed approvati dal Consiglio.

Partecipa al Consiglio del Centro, senza diritto di voto ma con funzione di coordinamento amministrativo, il Coordinatore Amministrativo del Centro.

*In assenza dei Direttori delle attività sono implicitamente delegati i relativi Responsabili Scientifici; in caso di impedimento anche del Responsabile Scientifico, il Direttore dell'attività può delegare per iscritto un suo rappresentante.*

Il Consiglio del Centro formula proposte sulle linee di ricerca e sui programmi di ricerca da svolgere annualmente. Valuta le proposte scientifico-didattiche da attivare nell'ambito del Centro; svolge funzioni di coordinamento scientifico e gestionale del Centro, oltre che di verifica dell'attività svolta; coadiuva il Direttore nell'organizzazione e nell'attività del Centro; approva i programmi scientifici e didattici del Centro e la cooptazione di eventuali nuovi membri del Consiglio.

Il Direttore del Centro si avvale del Consiglio del Centro anche come proprio organo consultivo, nel suo insieme o separatamente. Il Direttore può avvalersi di singoli membri del Consiglio per l'organizzazione scientifica di specifiche attività del Centro e come delegati per i rapporti con gli enti e le organizzazioni esterne.

Il Direttore del Centro può convocare il Consiglio del Centro ogni volta che sia necessario; è tenuto a convocarlo su richiesta di più di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, sono esclusi dal computo dei componenti gli assenti giustificati.

I membri del Consiglio del Centro sono nominati con Decreto Rettorale, restano in carica tre anni e possono essere tacitamente rinnovabili.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



DIPARTIMENTO DI ECONOMIA,  
SCIENZE E DIRITTO  
CENTRO DI RICERCA E DIDATTICA  
IN STUDI BIOMEDICI

I Consiglieri non percepiscono gettone per la presenza alle riunioni del Consiglio.

I Direttori e Coordinatori Scientifici dei Corsi o Progetti del settore biomedico dell'Università di San Marino subentrano con l'istituzione delle nuove attività; parimenti decadono con la soppressione delle attività o lo scadere delle convenzioni inter-ateneo.

#### **Articolo 7** **Lingue ufficiali**

Le lingue ufficiali del Centro sono l'italiano e l'inglese.

#### **Articolo 8** **Norme finali**

Il presente Statuto entra in vigore dalla data del decreto rettorale di approvazione dello Statuto medesimo. Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate dal Direttore in accordo con il Consiglio del Centro.